



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



comune di trieste



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO
DEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE**

TRA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TRIESTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

ORIENTALE PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

Accordo di programma
ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7

tra

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “la Regione”), rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga;

il Comune di Trieste (di seguito “il Comune”), rappresentato dal Sindaco Roberto Dipiazza;

l’Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale Porti di Trieste e Monfalcone (di seguito l’Adspmao)

rappresentata dal Presidente Zeno D’Agostino;

di seguito le Parti;

Premesso che

- con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è stato avviato il processo di sdemanializzazione di aree, costruzioni e altre opere appartenenti al demanio marittimo del Porto Vecchio di Trieste (con esclusione delle banchine, dell’Adriaterminal e della fascia costiera), che consegue all’intervenuto spostamento del regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali;

- il 28 maggio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e l’Autorità portuale per la valorizzazione delle aree già facenti parte del compendio del Porto Vecchio di Trieste;

- con delibera CIPE n. 3/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016 è stato approvato il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (2014-2020) che tra i vari interventi già individuati di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo ha previsto per l’intervento n. 11 “Porto Vecchio di Trieste” uno stanziamento di 50 milioni di euro finalizzato alla riqualificazione dell’area portuale;

- il 9 ottobre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo operativo tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione, il Comune di Trieste e l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, finalizzato a dare attuazione all’intervento n. 11 “Porto Vecchio di Trieste” della predetta delibera CIPE n. 3/2016;

Considerato che, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 618 e 619, della legge n. 190/2014 precitata, per avviare il percorso di riqualificazione dell’intera area del Porto Vecchio e dare attuazione al processo di dismissione dei beni pubblici sdemanializzati è necessario adeguare la strumentazione di pianificazione urbanistica, attribuendo alle aree in questione nuove

destinazioni d'uso e definendo per essa una nuova progettazione degli spazi e dei servizi pubblici, con il contestuale coordinamento del processo di rigenerazione attraverso un organico sviluppo della ristrutturazione edilizia degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Atteso che

- il comprensorio in questione ricade nell'ambito del perimetro interessato dal Piano Paesaggistico Regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 24.04.2018;

- l'articolo 5, comma 25, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), in conformità alle finalità dei processi di sdemanializzazione e assegnazione al patrimonio disponibile del Comune di Trieste delle aree, costruzioni e altre opere site nel Porto Vecchio di Trieste, modifica la classificazione urbanistica delle aree da "Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale" a "Ambito dei sistemi insediativi di supporto regionale", ferma restando la classificazione "Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale" nelle aree che restano vincolate al demanio marittimo;

- l'area del Porto Vecchio è soggetta alle disposizioni del vigente PRGC e per la parte demaniale (spazio banchine e alcuni spazi quali l'area Adriaterminal) al piano regolatore del Porto (PRP) ed è interessata da vincolo monumentale e paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e che in tal senso il processo di variante urbanistica deve necessariamente coinvolgere tutti gli enti interessati;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, concernente l'Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, il quale, al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio, autorizza la Regione a partecipare, quale socio fondatore insieme al Comune di Trieste e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, alla costituzione del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", con sede in Trieste, quale ente di diritto pubblico economico;

Atteso che il comma 18 del citato articolo 13 prevede che con accordo di programma stipulato tra Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale possono essere definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di costituzione del Consorzio e ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata delle Parti per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di Porto Vecchio;

Considerato che

- l'importante processo di riqualificazione di un'area vasta e fondamentale per la città come il Porto Vecchio non può incardinarsi in un processo ordinario ma necessita piuttosto dell'attenzione di una struttura dedicata che possa curarne la trasformazione e la valorizzazione, nonché la gestione nel corso del tempo;

- che per un'azione sinergica appare necessario individuare forme di collaborazione fra i soggetti interessati allo sviluppo dell'area per le opportunità offerte dal Porto Vecchio di Trieste anche in ragione della strategicità geografica che devono rappresentare un elemento di forza al fine del raggiungimento di obiettivi di rilancio economico e occupazionale dell'intero territorio regionale;
- che, a tal fine, si ritiene opportuno procedere alla costituzione del predetto Consorzio con il compito di procedere alla migliore gestione e utilizzazione dell'area e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici o privati nelle forme e con le limitazioni previste dalle norme vigenti;

Visti altresì i contenuti della L.R. 26/2020 che prevede, tra l'altro, all'art. 2 comma 3, che “la Regione è autorizzata a partecipare alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione urbanistica delle aree del “Porto Vecchio” di Trieste”;

Ritenuto che l'accordo di programma deve prevedere anche un'azione congiunta per coordinare funzionalmente la valorizzazione delle aree che possono essere oggetto di concessione demaniale allo sviluppo degli immobili a terra;

Visti

- la nota del 9 aprile 2019, con la quale il Comune di Trieste richiede alla Regione e all'AdSPMAO di manifestare il proprio interesse a procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma finalizzato all'approvazione dell'apposita variante al Piano Regolatore Comunale;
- la nota prot. n. 4500/P del 23 aprile 2019, con la quale l'AdSPMAO manifesta l'interesse alla stipula dell'Accordo di Programma;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18 dicembre 2019 dal Presidente della Regione, al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale e dal Sindaco di Trieste volto a dare avvio al percorso tecnico-amministrativo che porterà alla stipula dell'Accordo di programma “Per la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio di Trieste”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1609 del 30 ottobre 2020 con la quale l'Amministrazione Regionale ha espresso il rilevante interesse regionale alla promozione dell'Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della LR n. 7/2000 sotto il profilo istituzionale e urbanistico, tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale porti di Trieste e Monfalcone e il Comune di Trieste per la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio di Trieste;

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 34 (Accordi di programma)ⁱ;

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare gli articoli 19 e 20 relativi agli accordi di programma;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) ed in particolare l'art. 24 ai sensi del quale lo strumento urbanistico del Comune può essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000, prevedendo che allo stesso siano allegati gli elaborati grafici della variazione al P.R.G.C. relativamente ad un congruo intorno e che l'adesione del Sindaco all'accordo sia ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) che, a seguito delle modificazioni introdotte con l'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

Atteso che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 e del D.P.R. 29 marzo 2018, n. 57 l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale è ora denominata l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale Porti di Trieste e Monfalcone;

Preso atto che

- il Comune di Trieste ha provveduto ad elaborare una proposta di Variante al Piano Regolatore Generale relativa all'ambito del Porto Vecchio di Trieste, con l'obiettivo di adeguare la strumentazione urbanistica al processo di rigenerazione urbana atteso dal processo di dismissione dei beni pubblici sdemanializzati e dalla infrastrutturazione dell'area medesima;
- con propria deliberazione n. 457 del 16 settembre 2019, la Giunta Comunale di Trieste ha avviato il procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) della Variante al P.R.G.C. denominata "Riqualificazione dell'Area di Porto Vecchio" ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 16/2008, individuando soggetti con competenza ambientale:

Regione FVG;

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.F.V.G.);
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
 - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Triestina. (mutata in ASUGI);
- che nell'ambito della procedura di VAS il Comune di Trieste ha acquisito i seguenti pareri:

- Arpa FVG – parere prot. 0042183/P/GEN/PRA dd. 19.12.2019;
 - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione FVG;
 - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – parere reso in sede di conferenza di valutazione dd. 20.12.2019;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia – parere reso in sede di conferenza di valutazione dd. 20.12.2019.
- che la Giunta comunale in qualità di Autorità competente ha espresso il Parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 con propria deliberazione n. 450 del 09.11.2020, che contiene le risposte ai pareri delle Autorità competenti in materia ambientale (Regione FVG, ARPA, Soprintendenza) e alle osservazioni presentate da soggetti privati e altri soggetti nell'ambito della procedura di VAS;
- che il Comune di Trieste ha altresì acquisito sulla proposta di variante i seguenti pareri obbligatori:
- Direzione Centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio geologico, d.d. 12/10/2020
 - Direzione Centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio difesa del suolo, parere di invarianza idraulica ai sensi dell'art. 19bis della L.R. 11/2015, nota prot.n. 43968 d.d. 17/09/2020
 - Parere commissione paesaggio Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana del Comune di Trieste dd 29.12.2020
 - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo -Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia dd 19/01/2021.
 - Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, parere vincolante ai sensi dell'art.166 lr 26/2012 di coerenza con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto mobilità delle merci e della logistica, nota prot.n. 3970 del 21/01/2021;
 - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio– Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione dd 28/01/2021
 - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo -SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA dd 01/02/2021
- al fine di verificare la possibilità di procedere alla stipula dell'Accordo di Programma il Comune di Trieste con la nota n. 15752/2021 di data 22/01/2021 ha trasmesso la proposta di variante, come integrata e modificata a seguito del recepimento delle osservazioni, dei pareri e delle prescrizioni

ricevute nel corso delle procedure predette, nonché tutta la documentazione inerente i medesimi procedimenti, ed ha convocato la Conferenza ex articolo 19 della legge regionale n. 7/2000 fra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate;

- la Conferenza, nel corso dei propri lavori, prima in sede tecnica e poi istituzionale, ha esaminato tutta la documentazione trasmessa dal Comune di Trieste ed ha proposto ulteriori modifiche ed integrazioni alla proposta di variante, per meglio aderire alle osservazioni, ai rilievi ed alle prescrizioni ricevute nonché per coordinarla con le previsioni relative al processo di dismissione e rigenerazione urbana affidato alle cure del costituendo Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS";

Visti gli elaborati grafici della variazione al P.R.G.C., allegati quale parte integrante al presente accordo;

Preso atto, altresì, che nella medesima sede la Conferenza ha altresì condiviso la proposta di Statuto, allegata al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale, e l'elenco dei beni da alienare e di quelli che rimarranno nel patrimonio disponibile del Comune di Trieste.

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 26 febbraio 2021 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 25 febbraio 2021 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo;
- la deliberazione di ADSPMAO n. 94 del 24 febbraio 2021 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso,

le Parti

concordano, per quanto di rispettiva competenza, quanto segue:

Articolo 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma che viene sottoscritto fra le Parti ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dell'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato all'attuazione coordinata delle azioni per perseguire la rigenerazione urbana dell'area del Porto Vecchio di Trieste, utilizzando le competenze di ciascuna delle Parti attraverso l'utilizzo degli strumenti giuridici più idonei e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

2. Le parti condividono che il programma di rigenerazione urbana dell'area del Porto Vecchio prevede:

- un nuovo disegno urbano per le aree sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere valorizzate ovvero per essere destinate alle funzioni individuate dalla strumentazione urbanistica;

- un adeguamento del disegno di sviluppo delle aree portuali, per renderlo coerente con il progetto di rigenerazione urbana e con il processo di valorizzazione;

- la costituzione di un soggetto consortile con il fine istituzionale di promuovere la rigenerazione urbana delle aree del Porto Vecchio di Trieste;

- l'implementazione del progetto di rigenerazione urbana sottostante il nuovo disegno urbano, da realizzarsi attraverso il processo di valorizzazione degli edifici, la realizzazione del sistema di infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, la sistemazione delle aree d'uso pubblico, l'insediamento di servizi ed attrezzature d'interesse pubblico come delineate dalla strumentazione urbanistica.

3. Le parti convengono altresì che qualora l'implementazione del progetto di rigenerazione e l'attuazione del processo di valorizzazione rendano necessarie ulteriori azioni o interventi, che richiedano l'azione coordinata delle medesime autorità pubbliche ovvero l'intervento di nuovi soggetti pubblici o privati, sarà possibile procedere mediante Accordi operativi da stipularsi nel quadro complessivo del presente Accordo ovvero mediante atti integrativi a modifica del presente Accordo.

Articolo 3

(Aree interessate dall'Accordo di Programma)

1. Il presente Accordo riguarda l'ambito del Porto Vecchio di Trieste, come perimetrato nella Tavola 0 "Ambito dell'Accordo di Programma del Porto Vecchio" allegata sub 1, che comprende i due sotto ambiti in corrispondenza del nuovo azzonamento ai sensi del PURG, di cui all'articolo 5, comma 25, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), separati dalla dividente demaniale:

- “Ambito dei sistemi insediativi di supporto regionale”,
- “Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale”.

2. Le Parti danno atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la proprietà delle aree e degli immobili ricadenti all’interno dell’ “Ambito dei sistemi insediativi di supporto regionale” corrisponde alle aree sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere fatte oggetto del processo di valorizzazione, mentre le aree che rimangono nell’ “Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale”, ovvero le banchine, l’Adriaterminal e la fascia costiera, sono di proprietà demaniale assegnate alla gestione dell’Adspmao.

Articolo 4

(Oggetto dell’Accordo di Programma)

1. Le Parti concordano che per realizzare il progetto di rigenerazione urbana siano necessarie le seguenti azioni:

- a) individuare i beni da alienare ed i beni da mantenere in proprietà al Comune di Trieste;
- b) approvare lo Statuto del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio - URSUS, definirne indirizzi, finalità e tempi di costituzione;
- c) operare una variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Trieste, con la quale, nel delimitare le aree che restano vincolate al demanio marittimo, si adeguano le destinazioni d’uso e le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC per sostenere il progetto di rigenerazione e coordinarlo con coerenti attività di sviluppo portuale;
- d) definire ed approvare il Piano di valorizzazione dei beni patrimoniali del Comune di Trieste relativo ai beni individuati come da alienare;
- e) realizzare il progetto di infrastrutturazione e sistemazione delle aree pubbliche
- f) insediare i servizi e le attrezzature d’interesse pubblico come delineate nella strumentazione urbanistica.

Articolo 5

(Beni da alienare e da mantenere alla proprietà comunale)

1. Le parti, nell’elaborato ed elenco di cui all’allegato 2 al presente Accordo, individuano:

- a) i beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Trieste da alienare, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, ai sensi dell’art. 1, comma 619, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), i cui introiti saranno trasferiti all’Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco;

b) i beni che rimangono di proprietà comunale per essere destinati alle finalità previste dagli strumenti urbanistici.

2. In ragione degli investimenti con fondi pubblici già erogati o per cui è stata inoltrata la richiesta agli Enti competenti, l'allegato 2 potrà essere modificato dopo 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, attraverso le intese operative previste nell'articolo 2 comma 3 del presente accordo, senza che questo comporti variante all'accordo di programma.

Articolo 6

(Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio)

1. Le Parti si impegnano a costituire un Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio, con sede in Trieste, quale ente di diritto pubblico economico finalizzato alla migliore valorizzazione, anche attraverso la parziale alienazione, del patrimonio immobiliare presente nell'area del Porto Vecchio di Trieste, partecipato come da Statuto;

2. A tal fine le parti approvano la bozza di Statuto allegata al presente Accordo (Allegato 3), di cui forma parte integrante e sostanziale.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bur del decreto di approvazione dell'Accordo di programma e non oltre 60 giorni le Parti si impegnano ad avviare le procedure per la costituzione del Consorzio di cui al comma 1.

4. Le parti, anche in ragione del nome URSUS, acronimo di "Urban SUsustainable System" e marchio del Consorzio, delegano al Consorzio stesso le decisioni in merito alla destinazione del Pontone Gru Ursus dopo il suo restauro

Articolo 7

(Variante urbanistica)

1. Al fine di dare attuazione al programma di rigenerazione urbana e di supportare il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Trieste ricadente nell'ambito del Porto Vecchio sono apportate le necessarie variazioni urbanistiche agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Trieste con i quali si individuano le più adatte classificazioni di zona urbanistica in coerenza con le indicazioni del Piano Urbanistico Regionale e con l'esigenza di tutela del patrimonio storico architettonico e della salvaguardia paesaggistica e ambientale del Porto Vecchio nel suo complesso, delineando in tal modo un ambito caratterizzato dalla compresenza di funzioni compatibili e complementari.

La variante così delineata è costituita dai seguenti elaborati, allegati (da 4 a 32) al presente Accordo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

4. A3.1 – Reti tecnologiche rete fognaria – Vigente-Proposta – 1:10.000
5. A3.2 – Reti tecnologiche rete idrica – Vigente-Proposta – 1:10.000
6. A3.3 – Reti tecnologiche rete elettrica – Vigente-Proposta – 1:10.000
7. A3.4 – Reti tecnologiche rete gas metano – Vigente-Proposta – 1:10.000
8. A4 – Aree edificate e aree urbanizzate – Vigente-Proposta – 1:10.000
9. A6 – Ricognizione pianificazione attuativa - Vigente-Proposta 1:10.000
10. PS1 – Relazione Piano Struttura – Vigente-Proposta – fascicolo A3
11. PS2 – Piano Struttura – Vigente – tav. 1– 1:10.000
12. PS2 – Piano Struttura – Vigente – tav. 2 – 1:10.000
13. PS2 – Piano Struttura – Progetto – tav. 1 – 1:10.000
14. PS2 – Piano Struttura – Progetto – tav. 2 – 1:10.000
15. PO1 – Norme tecniche di attuazione – Vigente-Proposta – fascicolo A4
16. PO2 – Zonizzazione – Vigente-Proposta – 1:5.000
17. PO3 – Schede progetto – Stralcio Ambito R. U. 1 P.V – Fascicolo A3
18. PO3.1 – Schede progetto – Ambito R. U. 1 P.V. – Nuovo – Fascicolo A3
19. PO4 – Servizi e attrezzature collettive – Vigente-Proposta – 1:5.000
20. PO4.1 – Relazione sui servizi e reiterazione vincoli – Vigente-Proposta – fascicolo A3
21. PO5 – Rel. fabbisogno abitativo e calcolo c.i.r.t.m. – Vigente-Proposta – fascicolo A3
22. PO7 – Sistema della mobilità – Vigente-Proposta – 1:10.000
23. R – Relazione – Nuovo – fascicolo A4 –

ELABORATI STUDIO GEOLOGICO

24. DG – Carta della zonizzazione geologica-tecnica – 1:5.000
25. RG – Relazione geologica – Parere di compatibilità – Norme – fascicolo A4
26. RInv – Studio di invarianza idraulica – fascicolo A4

ELABORATI VAS

27. VAS RA Rapporto ambientale
28. VAS Sintesi non tecnica
29. VAS Relazione Specialistica sulla sostenibilità del traffico indotto

ULTERIORI ELABORATI

30. Relazione Verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello
31. Relazione Verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo – integrazioni
gennaio 2021
32. Adeguamento della Variante al PPR

2. Le Parti prendono atto che la Giunta comunale, in qualità di Autorità competente, ha espresso parere favorevole con deliberazione giuntale n. 450 del 9 novembre 2020 in ordine alla Valutazione Ambientale strategica, limitatamente all'area in argomento.

Articolo 8

(Attuazione del progetto di rigenerazione urbana)

1. Le Parti condividono che, al fine di dare avvio al processo di rigenerazione urbana nel rispetto delle osservazioni e delle prescrizioni ricevute, è necessario procedere alla predisposizione dei seguenti studi propedeutici e d'indirizzo:

- a) STUDIO ARCHEOLOGICO: un documento attestante la compatibilità della Variante con i principi della conservazione integrata del patrimonio archeologico, che evidenzi la conciliazione delle politiche di assetto con la protezione, conservazione e valorizzazione dei siti noti e con il potenziale dell'area, in ottemperanza alla Convenzione de La Valletta 1992 (L. 29 aprile 2015 n. 57); detto documento, nonché tutti gli elaborati connessi saranno redatti e sottoscritti da professionista abilitato con la qualifica di archeologo di fascia corrispondente ad autonomia elevata, ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 42/2004, cui è stata data attuazione con D.M. MIBACT 244 di data 20 maggio 2019;
- b) STUDIO PAESAGGISTICO: uno studio/progettazione complessivo, nel quale si delinei una visione complessiva dell'area, in particolare per quanto riguarda la sistemazione delle aree scoperte (recupero delle pavimentazioni storiche e dei tracciati ferroviari, recupero delle testimonianze di archeologia industriale, arredo urbano, illuminazione, inserimento di nuovi volumi, inserimento aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti, spazi per vani tecnici...) nonché per quanto concerne le metodologie di recupero dei prospetti degli involucri esterni degli edifici tutelati. Lo studio è finalizzato a garantire uniformità di intervento sull'area e rispetto dei valori per cui risulta tutelata e costituirà documento di indirizzo per la progettazione degli interventi edilizi; lo studio complessivo includerà la proposta di inserimento della tratta di impianto a fune prevista nell'area del Porto Vecchio;
- c) STUDIO VIABILISTICO: uno studio volto a definire lo schema generale delle reti di trasporto integrate che supportano tutte le funzioni aggiuntive che la riqualificazione e i progetti di sviluppo trasferiscono e originano nell'area, complete delle integrazioni infrastrutturali e/o modali previste progressivamente con l'attuazione suddetta. I progetti delle fasi attuative dovranno contenere la verifica della sostenibilità trasportistica e le eventuali necessarie integrazioni infrastrutturali o modali da apportare ai sistemi di trasporto a supporto dell'area.

2. Il Comune di Trieste si impegna

- ad assicurare la predisposizione del documento di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con tutti gli elaborati necessari ed a depositarlo presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo di Programma;
- a predisporre e approvare il documento di cui alla lettera b) del precedente comma 1, previa acquisizione dei pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e degli uffici regionali competenti in materia di paesaggio, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
- a predisporre e approvare i documenti di cui alla lettera c) del precedente comma 1, previa acquisizione del parere vincolante dell'ufficio regionale competente in materia di viabilità ai sensi dell'art.166 L.R. 26/2012.

3. L' Adspmao si impegna a valutare in coerenza con lo sviluppo degli immobili a terra le concessioni demaniali da rilasciare, ai fini della migliore valorizzazione dell'area.

Articolo 9

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'Accordo è svolta da un Collegio composto da un rappresentante di tutte le Parti e presieduto dal Comune di Trieste.

2. Sono compiti del Collegio:

- a) vigilare sul rispetto dell'Accordo;
- b) monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo e controllare il rispetto delle finalità dell'Accordo e degli impegni delle Parti;
- c) coordinare le azioni e gli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
- d) promuovere ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
- e) individuare e analizzare i problemi, anche giuridici, inerenti l'Accordo, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- f) dirimere in via bonaria le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e attuazione dell'Accordo;
- g) proporre alle Parti eventuali modifiche da apportare all'Accordo.

3. La partecipazione al Collegio di vigilanza non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione dell'Accordo di programma le Parti provvedono ad individuare il proprio rappresentante in seno al Collegio di vigilanza e ne danno comunicazione.

5. Il Collegio di vigilanza si riunisce almeno due volte all'anno per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 10

(Effetti giuridici dell'accordo)

1. L'Accordo è vincolante per le Parti. Le Parti hanno l'obbligo di rispettare in ogni sua parte, si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione e non possono compiere validamente atti successivi che violino, ostacolino o contrastino con lo stesso.

2. L'Accordo può venir modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti, con la procedura di cui all'articolo 19 della LR n. 7/2000 e s.m.i.

3. Le Parti convengono altresì che ulteriori variazioni allo strumento urbanistico che si rendessero necessarie saranno poste in essere ai sensi della vigente legislazione urbanistica con le ordinarie procedure da essa previste.

4. Le Parti si impegnano a collaborare nell'effettuazione delle attività oggetto del presente Accordo, secondo le rispettive funzioni e competenze ed in ossequio ai rispettivi ordinamenti.

5. Previa approvazione delle Parti, possono aderire all'Accordo altri Soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria, o comunque opportuna, per la compiuta realizzazione delle attività previste dall'Accordo.

Articolo 11

(Durata dell'accordo)

1. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo e comunque non più di 15 anni.

Articolo 12

(Controversie)

1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria di Trieste.

2. In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, le Parti s'impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione mediante i propri rappresentanti di cui all'articolo 8 che, a tal fine, devono essere convocati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.

Articolo 13

(Procedura di approvazione ed entrata in vigore dell'Accordo – Efficacia)

1. L'Accordo è sottoposto alle procedure di approvazione degli artt. 19 e 20, LR n. 7/2000 e s.m.i., che prevedono i seguenti adempimenti:

- a) ratifica da parte de Consiglio comunale di Trieste, che deve intervenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- b) approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
- c) pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il presente Accordo di Programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione emanato dal Presidente della Regione.

Trieste, 4 marzo 2021

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga

Firmato in modalità digitale

Il Sindaco del Comune di Trieste
Roberto Dipiazza

Firmato in modalità digitale

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale
del mare adriatico orientale
Porti di Trieste e Monfalcone
Zeno D'Agostino

Firmato in modalità digitale